

Il mio lavoro di tesi ha lo scopo di studiare e definire il sistema normativo inerente alla figura del MSNA richiedente asilo attraverso uno studio comparato del sistema legislativo internazionale, europeo e nazionale in materia di asilo e tutela dei minori, e ricorrendo al contempo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che si è dimostrata particolarmente progressista nei casi che riguardano i minori stranieri.

Per analizzare la legislazione sul diritto di asilo ho ritenuto necessario riferirmi ad una discussione imprescindibile, ponendo l'attenzione sui diritti umani e adottando come chiave interpretativa una critica ai diritti umani che presenta l'inganno ideologico che si cela nell'affermazione dell'universalità, rivolgendo l'attenzione alla specifica nozione della vulnerabilità, quale fondamento per definire un sistema di diritti umani "antidiscriminatorio" che emerga dalla situazione specifica dei gruppi che vivono in una condizione sociale di disuguaglianza, perpetrata sulla base della razza, del sesso, ma anche dell'età.

La concettualizzazione teorica della vulnerabilità ha svolto un ruolo fondamentale nello studio della normativa internazionale, europea ed italiana per ricercare, ove possibile, o nel tentativo di definire una normativa riguardante i MSNA a più livelli.

Nello studio della normativa internazionale ho preso come riferimenti la Convenzione di Ginevra del 1951 e la Convenzione di New York del 1989, definita la magna charta internazionale dei diritti dei minori.

Rilevando alcune disposizioni e principi fondamentali, la Convenzione del 1989 si è dimostrata uno strumento fondamentale per integrare il sistema di Ginevra, attraverso una lettura *child-based* della definizione di rifugiato e attraverso l'interpretazione basata sul *best interests* delle disposizioni; inoltre, la Convenzione di New York si è dimostrata particolarmente innovativa, poiché prevede alcuni articoli specificamente indirizzati alla definizione e tutela dei minori stranieri non accompagnati che, in una lettura intersistemica, dovrebbero essere integrati nella definizione di un ordinamento normativo a tutela dei MSNA richiedenti asilo. Ho poi focalizzato la mia attenzione sullo studio della normativa comunitaria e nazionale per comprendere come il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati sia stato recepito e quali risposte siano state elaborate, per prevedere anche soluzioni intersistemiche, tenendo come riferimento principale la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Lo studio ha evidenziato particolari contraddizioni interne; da un lato, risulta chiaro il riferimento a principi fondamentali, di ispirazione internazionale, che devono disciplinare l'attività degli Stati. Però, nella realtà dei fatti, la creazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia tradisce un dualismo che ha sempre caratterizzato la politica estera europea. sin dalla costruzione dello spazio Schengen, evocativamente definita Fortezza Schengen.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, è possibile affermare che si sta assistendo ad un “naufragio” del diritto di asilo costituzionale. Attualmente non è possibile parlare di una normativa italiana organica in materia di asilo. Il diritto di asilo, infatti, come emerge dallo studio delle Leggi affrontate, è rimasto a lungo marginale nella normativa italiana, che ha preferito concentrarsi sull’aspetto economico del fenomeno migratorio, prevedendo soltanto alcune disposizioni che, però, risultano essere insufficienti per la costruzione di un sistema ordinario che tuteli le categorie più vulnerabili.

All’interno di una logica escludente e securitaria, imperniata sull’aspetto economico dei flussi migratori, il tema dei minori stranieri non accompagnati ha sicuramente faticato ad emergere, ma bisogna riconoscere l’importanza dell’adozione di un interessante Legge specifica per MSNA che ha garantito un fondamentale cambiamento nella considerazione del minore migrante.

Nel 2017 viene infatti adottata la legge n 47, conosciuta come Legge Zampa, definita come una *Promising Practice* dall’agenzia Dell’unione Europea Per I Diritti Fondamentali, che non può che essere assunta ad esempio per lo sviluppo di una normativa in materia di MSNA che adotti un approccio intersistemico per superare la logica securitaria ed il punto di vista meramente economico e porre al centro realmente i bisogni e le vulnerabilità del singolo minore.

Nella lacuna normativa, si inserisce perfettamente la Corte di Strasburgo che adotta il concetto di vulnerabilità come riferimento per pronunciarsi sui casi che riguardano i minori stranieri, accompagnati o non; al contempo, nelle sentenze, si afferma come gli Stati debbano riconoscere alla vulnerabilità un’importanza prioritaria nella definizione dei procedimenti che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati.

La Corte EDU, in via interpretativa, ha adottato il principio del *best interests of the child* all’interno del sistema del Consiglio d’Europa, confermando l’importanza di applicare ed interpretare la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in combinato con i principi del diritto internazionale ed i diritti umani, al fine di armonizzare i diversi sistemi normativi che tutelano i diritti dell’uomo.

La combinazione di tali interpretazioni viene in rilievo in una specifica sentenza, in cui la Corte EDU condanna la Francia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione per aver inflitto trattamenti inumani e degradanti a danno di un minore straniero non accompagnato afgano che si trovava nel campo c.d. “giungla” di Calais. La rilevanza della sentenza "Khan c. Francia" emerge dal richiamo della Corte EDU , quali *relevant international law*, di alcuni articoli fondamentali della Convenzione che vengono in rilievo per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo; oltre i principi fondamentali di non discriminazione (art. 2 ) e del superiore interesse del minore (art. 3), si fa riferimento agli artt. 20 e 22 che, rispettivamente, disciplinano la condizione del minore straniero che si trovi temporaneamente privato della tutela familiare e che, quindi, deve

godere della protezione ed assistenza dello Stato in cui si trova, e, la situazione del minore straniero richiedente asilo a cui lo Stato deve assicurare appropriate misure di assistenza umanitaria ed accoglienza.

Tale riferimento giuridico potrebbe essere colto, nel tentativo di individuare una normativa attenta alle esigenze dei “*the most vulnerable individuals in society*”, quale punto di partenza per suggerire un'estensione della legislazione in materia di asilo attraverso il reale recepimento di specifici articoli di diritto internazionale, affinché questi non rimangano solo, come accade molto spesso, delle mere dichiarazioni retoriche, ma vengano implementate per completare il sistema con delle disposizioni che tutelano i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.